



Ordinanza municipale concernente

- **i giorni, gli orari, i luoghi e le modalità per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, scarti vegetali, carta, rifiuti speciali, materiali recuperabili e ingombranti,**
- **le tasse da prelevare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti vegetali**

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamato il Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del 16 settembre 2008,

d e c r e t a:

TITOLO I Norme generali

Art. 1 Giorni, orari, luoghi e modalità di raccolta

- ¹ I giorni, gli orari e le modalità per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, scarti vegetali, carta, cartoni, rifiuti speciali, tessili, ingombranti e materiali recuperabili sono stabiliti come dal calendario annuale del Comune di Losone distribuito a tutti i fuochi.
- ² Tutti i rifiuti, ad eccezione dei rifiuti solidi urbani, devono essere inseriti negli appositi contenitori ubicati nei punti di raccolta del comprensorio indicati sulla cartina del calendario. L'uso dei centri di raccolta è vietato tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00, come pure al sabato prima delle ore 09.00, la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.
- ³ I cartoni, opportunamente piegati o tagliati, vanno depositati esclusivamente nei contenitori ubicati in Vicolo Canaa (vicino all'alambicco) o all'Ecocentro allo Zandone.
- ⁴ I rifiuti solidi urbani devono essere depositati nei luoghi di raccolta indicati con il punto verde o negli appositi cassonetti.

TITOLO II Ecocentro Zandone

Art. 2 Rifiuti ammessi

- ¹ Presso l'Ecocentro allo Zandone è ammesso il deposito di scarti vegetali, carta, rifiuti ingombranti e materiali recuperabili indicati nel calendario distribuito a tutti i fuochi.

7.4.1 Ordinanza raccolta di rifiuti urbani e vegetali

² Sono ammessi i rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche, nonché quelli provenienti dalle aziende e dai commerci purché per quantità, qualità, dimensioni e peso possano essere comparabili a rifiuti ingombranti provenienti dalle economie domestiche.

³ La consegna di scarti vegetali è sottoposta a tassa.

Art. 3 Giorni e orari

¹ La consegna dei rifiuti presso l'Ecocentro allo Zandone è ammessa nei seguenti giorni e orari:

- mercoledì dalle ore 13:30 alle ore 17:00;
- sabato dalle ore 08:30 alle ore 11:30.

² Nei giorni festivi l'Ecocentro rimane chiuso.

Art. 4 Utenza

¹ L'utilizzo dell'Ecocentro allo Zandone è riservato alle persone residenti e alle aziende con sede a Losone.

² A richiesta dell'operatore addetto al controllo, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

³ Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o terzi devono avvenire alla presenza dell'avente diritto al deposito o previo presentazione di un'autorizzazione scritta precedentemente vidimata dal servizio comunale preposto (Ufficio tecnico).

Art. 5 Modalità di consegna

¹ I rifiuti ingombranti, la carta e i rifiuti recuperabili devono essere depositati negli appositi contenitori. Per quantitativi di rifiuti rilevanti (superiori al metro cubo) occorre contattare preventivamente l'Ufficio tecnico comunale.

² Gli scarti vegetali devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo. Per quantitativi di rifiuti rilevanti (superiori a cinque metri cubi) occorre contattare preventivamente l'Ufficio tecnico comunale.

TITOLO III

Raccolte settimanali

Art. 6 Rifiuti solidi urbani

¹ I rifiuti solidi urbani vanno deposti nei sacchi ufficiali del Comune di Losone di colore blu oppure direttamente in un contenitore privato chiuso mediante apposito braccialetto.

Art. 7 Scarti vegetali

¹ Gli scarti vegetali vanno deposti negli appositi contenitori oppure vanno legati in fascine.

² Le fascine, della lunghezza massima di 120 cm e del diametro massimo di 30 cm, devono essere convenientemente avvolte con lacci biodegradabili (corda) e munite dell'apposito contrassegno.

TITOLO IV**Tasse****Art. 8 Tasse**

¹ Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta.

² La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti è calcolata mediante il sistema a volume.

³ Per gli scarti vegetali è prelevata una tassa come segue:

- tassa annua per tipo di contenitore,
- contrassegno per le fascine,
- tassa al metro cubo o frazione per le consegne all'Ecocentro allo Zandone.

Art. 9 Tassa base (Art. 14 R)

¹ Per la copertura dei costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative) e quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti (esclusi rifiuti vegetali) è prelevata una tassa base composta da una tassa minima uguale per ogni categoria di utente e da una tassa individuale determinata secondo il criterio di abitante o abitante equivalente.

² La tassa minima è stabilita in Fr. 42.-- annui (IVA esclusa).

³ La tassa individuale per abitante o abitante equivalente è stabilita in Fr. 13.-- annui (IVA esclusa), ritenuti i seguenti criteri:

a) Economia domestica:

- residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
- residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente

In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

b) Affittacamere, esercizi pubblici e campeggi:

- ogni posto a sedere interno o esterno o posto letto (la media di tutti i posti) = 1 abitante equivalente
- ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
- roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente.

c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,...

ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica.

Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di un'attività economica.

d) Depositi e magazzini a sé stanti

- fino a 100 mq di superficie utile = 10 abitanti equivalenti
- per ogni 50 mq di superficie utile in più = 10 abitanti equivalenti

⁴ La tassa base viene determinata annualmente in base alla situazione esistente al 1. luglio di ogni anno. Di principio la tassa viene prelevata integralmente, senza ripartizione rateale.

7.4.1 Ordinanza raccolta di rifiuti urbani e vegetali

Art. 10 Tassa sul sacco (Art. 15 R)

¹ Per coprire i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è prelevata la seguente tassa (IVA e spese incluse):

- sacchetto 17 litri	Fr.	1.20
- sacchetto 35 litri	Fr.	2.00
- sacchetto 60 litri	Fr.	3.00 ¹⁾
- sacchetto 110 litri	Fr.	5.00
- braccialetto per contenitori 800 litri	Fr.	35.00

² I sacchetti e braccialetti possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati ²⁾.

³ Previo richiesta alla Cancelleria comunale, per ogni bambino di età inferiore ai 2 anni compiuti o per adulti o invalidi con problemi di incontinenza (certificati da un medico) sono consegnati gratuitamente 50 sacchetti ufficiali da 17 litri all'anno.

Art. 11 Tassa per scarti vegetali (Art. 14-15 R)

Per la copertura dei costi dovuti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti vegetali sono prelevate le seguenti tasse (IVA esclusa):

- tassa annuale per contenitore da 120 litri	Fr.	110.00
- tassa annuale per contenitore da 240 litri	Fr.	210.00
- tassa annuale per contenitore da 660/770 litri	Fr.	600.00
- contrassegno per fascine (IVA inclusa)	Fr.	2.00
- consegna all'ecocentro Zandone	Fr.	24.00 al m ³

TITOLO V Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2012 e abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 4005 del 22 novembre 2011.

¹ **Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 673 del 11 dicembre 2012.**

² **Modifica approvata dal Municipio con ris. no. 1623 del 26 novembre 2013.
Esposta all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC il 27.11.2013.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.**